

Meccanismo per il trattamento delle denunce - Meccanismo per il trattamento delle denunce - Meccanismo per il trattamento delle denunce

Cassa per il Mezzogiorno II  
Italia

Denuncia SG/A/2014/02

## RAPPORTO CONCLUSIVO

30 Settembre 2014

---

Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI

Redatto da

Sig.ra Styliani Michi  
Funzionaria responsabile del trattamento delle denunce

---

**Felismino ALCARPE**  
*Capo Divisione*  
*Meccanismo per il trattamento delle denunce*

Distribuzione esterna

Denunciante: :

Distribuzione interna

Comitato direttivo  
Segretario generale  
Ispettore generale  
Servizi competenti della BEI

### **Il Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI**

Il Meccanismo per il trattamento delle denunce si propone di offrire ai membri del pubblico uno strumento alternativo e preventivo per la risoluzione delle controversie nei casi in cui ritengono che al Gruppo BEI sia imputabile una condotta errata, vale a dire, quando essi ritengono che la BEI abbia effettuato un atto di cattiva amministrazione. Nell'esercitare il diritto a sporgere denuncia contro la BEI, qualsiasi membro del pubblico ha accesso a una procedura articolata su due livelli. Il primo, interno, coinvolge l'Ufficio denunce (BEI-CM); il secondo, esterno, il Mediatore europeo (ME).

I denunciati che non si ritengono soddisfatti dalla risposta ricevuta dall'Ufficio denunce BEI-CM hanno la possibilità di presentare una denuncia accertativa entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta della BEI. Inoltre, i denunciati che non si ritengono soddisfatti dell'esito della procedura esperita presso l'Ufficio denunce, e che non desiderino ricorrere alla procedura volontaria di denuncia accertativa, possono sporgere denuncia di cattiva amministrazione contro la BEI presso il Mediatore europeo (ME).

Il ME è stato "creato" dal Trattato di Maastricht del 1992 come istituzione dell'UE a cui qualsiasi cittadino o entità dell'UE può ricorrere per svolgere indagini su qualsiasi istituzione, organo o organismo dell'UE in merito a casi di cattiva amministrazione. Per cattiva amministrazione si intendono i casi di amministrazione inadeguata o scorretta, che si possono verificare quando il Gruppo BEI non agisce conformemente alla legislazione e/o alle politiche, le norme e le procedure applicabili, non rispetta i principi della buona amministrazione oppure quando viola i diritti umani. Alcuni esempi di mancato rispetto dei principi di buona amministrazione, definiti dal Mediatore europeo, sono: irregolarità amministrative, ingiustizia, discriminazione, abuso di potere, mancata risposta, rifiuto di accesso alle informazioni, ritardi ingiustificati. Possono darsi casi di cattiva amministrazione anche in rapporto all'impatto ambientale o sociale delle attività svolte dal Gruppo BEI, oltre che alle politiche connesse al ciclo dei progetti e alle altre politiche applicabili alla BEI.

Il Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI si propone non solo di risolvere casi di mancato rispetto da parte della Banca alle politiche e alle procedure, ma cerca anche di risolvere i(i) problema(i) sollevato(i) dai denunciati come quell(o) attinenti alla implementazione dei progetti.

Per maggiori informazioni su questo Meccanismo, preghiamo di consultare il nostro sito web all'indirizzo: <http://www.eib.org/about/accountability/complaints/index.htm>.

## RAPPORTO CONCLUSIVO

**Denunciante:** [REDACTED]

**Oggetto:** Presunto rifiuto della BEI di fornire alla denunciante accesso a un documento

**Data di ricevimento:** 19 marzo 2014

### 1. INFORMAZIONE CONTESTUALE

- 1.1 La sig.ra [REDACTED] ("la denunciante") ha chiesto ai servizi della BEI, tramite fax del 28 ottobre 2013, di consentirle l'accesso al contratto di prestito firmato il 21 dicembre 1973 tra la BEI e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).
- 1.2 Dopo i contatti susseguiti tra la denunciante e i servizi della BEI, la sig.ra [REDACTED] ha sporto denuncia l'11 febbraio 2014 attraverso il Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI (il "BEI-CM"), motivandola con la mancata risposta della BEI alla sua richiesta.
- 1.3 I servizi della BEI, il 7 marzo 2014, hanno risposto alla sig.ra [REDACTED] che non poteva essere dato seguito alla sua richiesta per ragioni di riservatezza che la BEI è tenuta a rispettare nei confronti delle sue controparti.

### 2. LA DENUNCIA PRESENTE

- 2.1 La denunciante ha sporto una seconda denuncia il 19 marzo 2014, riferendosi in questo caso al rifiuto da parte della BEI di fornirle accesso al documento richiesto.
- 2.2 La denunciante ha sostenuto che il rifiuto di dar corso alla sua richiesta era immotivato e che il richiamo alla riservatezza era, nel caso di specie, arbitrario, ingiustificato e illegittimo.
- 2.3 La BEI ha inviato un avviso di ricevimento della denuncia il 31 marzo 2014 e ha informato la denunciante che stava avviando un riesame del suo caso indicando anche la data prevista d'invio della risposta formale. L'Ufficio denunce della BEI ha informato la sig.ra [REDACTED] 4 giugno 2014, che occorreva prorogare il termine di trattamento della denuncia, conformemente all'articolo 10.2 del Regolamento interno dell'Ufficio BEI-CM.

### 3. QUADRO NORMATIVO APPLICABILE

#### 3.1 *Ambito di applicazione del Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI*

3.1.1 L'articolo 4.1. dei Principi regolatori del Meccanismo stipula che tale organo si applica alle denunce correlate a presunti casi di cattiva amministrazione presentate contro il Gruppo BEI riguardanti le sue azioni e/o omissioni.

#### 3.2 *La Politica di trasparenza della BEI*

3.2.1 L'articolo 5.1.1 della Politica di trasparenza della BEI - Parte A - Principi stabilisce il principio di presunzione di accessibilità delle informazioni, secondo cui tutte le informazioni in possesso della BEI possono essere divulgate su richiesta, tranne laddove sussista un motivo cogente per escludere la divulgazione. In quanto banca, la BEI deve rispettare dei limiti per le informazioni che può divulgare. La sezione 5.2. della suddetta Politica introduce le eccezioni che sussistono alla presunzione di accessibilità delle informazioni.

3.2.2 L'articolo 4.1.4. della Politica di trasparenza - Parte B - Prassi prevede che "*Le restrizioni in oggetto si applicano soltanto per il periodo in cui, in base al contenuto del documento, l'esigenza di tutela è giustificata. Le eccezioni restano valide per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti interessati da eccezioni legate alla riservatezza dei dati personali o agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale, tuttavia, le eccezioni anzidette potranno, ove necessario, essere applicate oltre il predetto limite.*"

#### 4. IL LAVORO DELL'UFFICIO DENUNCE DELLA BEI (BEI-CM)

- 4.1. Nel corso dell'indagine, l'Ufficio denunce ha riesaminato la denuncia e si è consultato con i servizi della BEI per mettere a fuoco i motivi del respingimento della richiesta della denunciante e per capire se vi fossero margini di manovra per rivedere la decisione di rifiutare l'accesso all'informazione.
- 4.2. Conformemente alla Politica di trasparenza della BEI, i servizi della Banca, in cooperazione con l'Ufficio denunce sono giunti alla decisione di concedere l'accesso secondo la richiesta della denunciante. Prima di procedere all'invio della copia del contratto di prestito alla \_\_\_\_\_ è stato deciso di dare possibilità al Ministero delle finanze, che è controparte nel contratto di prestito, di formulare eventuali obiezioni in merito alla divulgazione, secondo quanto dispone l'articolo 4.1.4. della Politica di trasparenza della BEI.
- 4.3. La BEI ha comunicato al Ministero delle finanze, tramite lettera del 12 giugno 2014, la richiesta avanzata dalla denunciante e ha richiesto il suo parere circa la necessità di tutelare l'informazione contenuta nel contratto di prestito. È stato dato un termine di risposta di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera. Nel caso in cui non fosse ricevuta alcuna risposta motivata entro il termine prefissato, la Banca avrebbe considerata tacita l'accettazione alla divulgazione da parte del Ministero.
- 4.4. La BEI non ha ricevuto alcuna risposta. Ne consegue che, l'Ufficio denunce della BEI BEI- CM considera la mancata reazione da parte del Ministero un tacito consenso alla divulgazione del documento.

#### 5. CONCLUSIONE

- 5.1. La divulgazione del documento in oggetto è stata concordata dai servizi interessati della BEI. Alla denunciante sarà inviata copia del contratto di prestito, in allegato al presente rapporto. Occorre notare che prima della divulgazione sarà cancellato ogni riferimento a nomi di persone fisiche in conformità al Regolamento (CE) 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
- 5.2. Il caso è risolto per la BEI e pertanto l'Ufficio denunce procede a chiuderlo.

F. Alcarpe  
Capo Divisione  
Meccanismo per il trattamento  
delle denunce  
30 Settembre 2014

S. Michi  
Funzionaria  
Meccanismo per il trattamento  
delle denunce  
30 Settembre 2014

Allegato: Copia del contratto di prestito del 21 dicembre 1973